



*Ministero delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO  
LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

SERVIZIO CENTRALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO  
Ufficio B4 - Registro delle Imprese

UFFICIO INDUSTRIA  
SEGRETERIA GENERALE  
23 DIC. 2002  
PROT. N° 21139  
CAT. 22 CLASSE 1 DEL 23 DIC. 2002  
FASCE  
UFFICIO  
RI-SEGR-PRO  
Roma, Il 20 DIC 2002  
Prot. 515879

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA  
**LORO SEDI**

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE  
D'AOSTA - Assessorato dell'industria, del commercio,  
dell'artigianato e dei trasporti  
**11100 AOSTA**

e, p.c.

ALLA REGIONE AUTONOMA SICILIA - Assessorato  
della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della  
pesca - Dipartimento cooperazione, commercio ed  
artigianato - Servizio 2S Vigilanza enti  
**90100 PALERMO**

LETTERA CIRCOLARE

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA  
GIULIA - Presidenza della Giunta - Segreteria Generale -  
Servizio di vigilanza sugli enti  
**34133 TRIESTE**

ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO  
ADIGE - Ufficio di vigilanza Camere di commercio  
**38100 TRENTO**

ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA -  
Assessorato industria e commercio  
**09100 CAGLIARI**

ALL'UNIONCAMERE  
Piazza Sallustio, 21  
**00187 ROMA**

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.  
**Sedi di ROMA e PADOVA**

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE  
Via Appia Pignatelli, 62  
**00178 ROMA**

**OGGETTO:** Legge 12 dicembre 2002, n. 273: Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza – Disposizioni in materia di titoli cambiari.

Il giorno 14 dicembre 2002 è stata pubblicata in G.U. la legge di cui in oggetto, che entrerà in vigore, stante la ordinaria *vacatio legis* il 29 dicembre. In particolare l'art. 45, comma 1., prevede espressamente che nelle cambiali, e nei vaglia cambiari, oltre al nome dell'emittente e del trattario, dovranno essere indicati il luogo e data di nascita, ovvero il codice fiscale, dei medesimi.

Questa Direzione Generale, interpretando le giuste indicazioni provenienti da codeste Camere di commercio, si è fatta promotrice della suddetta iniziativa legislativa che ha consentito d'un lato di dare concreta attuazione alla legge 77/55, come modificata dalla legge 235/2000, e dall'altro di evitare ai soggetti che abbiano lo stesso nome, il danno morale ed economico che possa provenire da un atto, quale il protesto ingiustamente levato per omonimia.

Lo strumento apparso più opportuno è stato quello di introdurre nei titoli di credito, sui quali si leverà il protesto, l'indicazione delle generalità o del codice fiscale del trattario/emittente, che consentiranno poi al levatore di identificare a norma di legge il protestato senza possibilità né rischio alcuno di omonimia.

La norma, modificando l'art. 1 della legge cambiaria (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669), dispone che l'indicazione delle generalità del trattario/emittente siano da considerarsi elementi essenziali; in base al successivo art. 2, "il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente **non vale** come cambiale".

Considerato che il titolo cambiario è incorporato nel modulo bollato diffuso dai rivenditori autorizzati dall'Agenzia delle Entrate, e che la sostituzione delle cambiali attualmente in circolazione con quelle redatte secondo le nuove previsioni normative non potrà avvenire immediatamente, si pone il problema della possibilità che vengano emesse **dopo il 29 dicembre 2002, cambiali non valide, e quindi non protestabili** in caso di mancato pagamento. Si pone cioè un problema di reale conoscibilità della nuova norma.

Nell'attesa della emissione dei moduli bollati cambiari aderenti al nuovo dispositivo di legge, e che cioè contengano prestampata l'indicazione del luogo e data di nascita o del codice fiscale dell'emittente/trattario, appare opportuno che codeste Camere di commercio diano la massima diffusione alle associazioni rappresentative di categoria operanti in ambito locale, della avvenuta modifica legislativa, e del fatto che a partire dal 29 dicembre 2002, su ciascuna cambiale o vaglia cambiario, di seguito al nome e cognome dell'emittente o del trattario, dovranno necessariamente essere indicati i relativi luogo e data di nascita o il codice fiscale, ancorché i modelli bollati in circolazione non lo prevedano.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Mario Spigarelli)

*M. Spigarelli*

MM

*MM*